

AGEVOLAZIONI

Liti pendenti: le Entrate rispondono alle domande dei professionisti

di Lucia Recchioni

Nel corso della giornata di ieri, **7 maggio**, l'**Agenzia delle entrate** ha risposto ad una serie di quesiti posti dai **professionisti** nell'ambito della videoconferenza **“La sanatoria delle irregolarità formali e la definizione delle controversie tributarie e dei Pvc”**, organizzata dal **Cndcec** in collaborazione con la stessa **Agenzia delle entrate**.

Nello specifico, alcuni di questi **quesiti** si sono concentrati sulla nuova **definizione delle liti pendenti**, e, in particolare, sugli **adempimenti** richiesti ai **soci dei soggetti trasparenti** al fine di poter beneficiare delle **norme agevolative** anche a seguito di **avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società partecipate**.

Più precisamente, il quesito era finalizzato a chiarire se fosse richiesta la **presentazione di un'istanza sia da parte del socio che da parte della società**.

Sul punto l'Agenzia delle entrate ha richiamato la [circolare 6/E/2019](#) ricordando che, nel caso in cui l'avviso di accertamento emanato nei confronti della **società di persone** e **oggetto di impugnazione** si limiti a **rettificare in aumento il reddito imputabile pro quota ai soci**, la **controversia non può ritenersi definibile**, essendo sempre necessario, per la **rottamazione delle liti pendenti**, che possano essere **individuati dei valori sui quali calcolare gli importi dovuti per la definizione**.

La definizione delle liti pendenti, nel caso delle **società di persone**, è quindi limitata ai casi in cui siano **liquidati degli importi direttamente in capo alla società**, come avviene, generalmente, ai fini **Irap**.

Con riferimento, invece, ai **redditi da partecipazione**, dovranno essere i **singoli soci** a percorrere la strada della **definizione agevolata**, ed ognuna delle controversie deve essere **qualificata come una lite autonoma**.

Ben potrebbe accadere, quindi, che **un singolo socio decida di definire la lite: ciò non avrebbe alcun effetto nei confronti degli altri**.

Diverso è invece il caso in cui **più soggetti intervengano come coobbligati**. A tal proposito il quesito richiama il caso di un **avviso di liquidazione**, notificato ad **entrambi i coniugi**, i quali, in quanto **coobbligati solidali**, hanno impugnato l'atto.

A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 6, comma 14, D.L. 119/2018](#), “**La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente...**”.

Sul punto giova tra l'altro ricordare che, con riferimento alla prima versione della definizione delle liti pendenti, la [circolare 22/E/2017](#) aveva **prospettato i tre seguenti casi:**

- a) **pendenza di un'unica lite nella quale siano costituiti tutti gli interessati;**
- b) **pendenza di liti distinte** aventi ad oggetto lo stesso atto, **instaurate separatamente** da ciascuno degli interessati;
- c) **presentazione di ricorso da parte di soltanto alcuni degli interessati.**

Al ricorrere della prima ipotesi si configura un'unica lite e, quindi, la **regolare definizione** da parte di uno degli interessati **determina automaticamente l'estinzione della controversia** anche nei confronti degli altri soggetti.

Allo stesso modo, anche nella **seconda ipotesi** la definizione perfezionata da uno degli interessati **estende i suoi effetti sulle altre controversie**, anche se in presenza di più liti fiscali. Ne consegue che l'Ufficio, una volta verificata la **regolarità della definizione**, avrà cura di **chiedere la cessazione della materia del contendere** anche in ordine alle altre controversie, instaurate dai coobbligati ed aventi ad oggetto lo stesso atto.

Nella **terza ipotesi** la pretesa impositiva si è resa **definitiva nei confronti di soltanto alcuni dei soggetti** interessati dall'atto impugnato. In tal caso, **l'effetto definitorio** dell'iniziativa assunta dal ricorrente **impedisce all'Agenzia delle entrate di esercitare ulteriori azioni nei riguardi degli altri soggetti interessati**, fermo restando che non si farà comunque luogo a rimborso di somme già versate.

Un chiarimento estremamente rilevante ha riguardato poi la **compatibilità del pagamento rateale** previsto per la definizione delle liti pendenti con il **pagamento delle rate eventualmente concesse a fronte degli importi da corrispondere nel corso del giudizio**.

Sul punto l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, con la **domanda di definizione agevolata**, l'Ufficio **disporrà la sospensione della riscossione** relativamente ai carichi già affidati, **senza che sia a tal fine richiesta alcuna ulteriore istanza**.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >